

- 7) La Commissione è condannata in solido a pagare un importo di EUR 100 000 alla sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano, a titolo del danno morale subito da quest'ultima.
- 8) La Commissione è condannata in solido a pagare un importo di EUR 100 000 al sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, rappresentato dalla sig.ra Sintobin, a titolo del danno morale subito da quest'ultimo.
- 9) La Commissione è condannata in solido a pagare un importo di EUR 100 000 al sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano, rappresentato dalla sig.ra Sintobin, a titolo del danno morale subito da quest'ultimo.
- 10) La Commissione è condannata in solido a pagare un importo complessivo di EUR 50 000 al sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e agli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato, in qualità di eredi del sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano, a titolo del danno morale subito da quest'ultimo.
- 11) I risarcimenti di cui ai punti da 6) a 10), supra saranno maggiorati degli interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al completo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali.
- 12) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 13) La Commissione è condannata alle spese relative all'impugnazione.
- 14) La Commissione è condannata alle spese relative al procedimento di primo grado.

(<sup>1</sup>) GU C 282 del 24.9.2011

**Sentenza del Tribunale dell'11 dicembre 2017 — JT / EUIPO — Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN)**

(Causa T-249/15) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo QUILAPAYÚN — Impedimento relativo alla registrazione — Marchio notoriamente conosciuto — Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Titolare del marchio»]**

(2018/C 032/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: JT (rappresentante: A. Mena Valenzuela, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Eduardo Carrasco Pirard (Santiago, Cile) e i 7 controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO i cui nomi figurano in allegato alla sentenza

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 marzo 2015 (procedimento R 354/2014-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra JT, da un lato, e il sig. Carrasco Pirard e i controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO i cui nomi figurano in allegato, dall'altro

**Dispositivo**

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 marzo 2015 (procedimento R 354/2014-2) è annullata.
- 2) Le altre conclusioni del ricorso sono respinte.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 337 del 12.10.2015.

---

**Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2017 — Hochmann Marketing/ EUIPO — BitTorrent (bittorrent)**

(Causa T-771/15) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio dell'Unione europea — Decadenza — Marchio dell'Unione europea denominativo bittorrent — Articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafi 1 et 2, del regolamento (UE) 2017/1001] — Mancata presa in considerazione di elementi di prova presentati dinanzi alla divisione d'annullamento — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001]**»]

(2018/C 032/27)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrent: Hochmann Marketing GmbH, ex Bittorrent Marketing GmbH (Neu-Isenburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Hoppe, M. Terhaag e C. Schwarz)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e M. Capostagno, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: BitTorrent, Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey, S. Clotten, S. Brandstätter e C. Schmitt)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 31 agosto 2015 (procedimento R 2275/2013–5), relativa a un procedimento di decadenza tra la BitTorrent e la Bittorrent Marketing

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Hochmann Marketing GmbH, ex Bittorrent Marketing GmbH, è condannata alle spese,

<sup>(1)</sup> GU C 191 del 30.5.2016.

---

**Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2017 — Sony Computer Entertainment Europe/ EUIPO — Vieta Audio (Vita)**

(Causa T-35/16) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea denominativo Vita — Uso effettivo del marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] — Uso in relazione ai prodotti interessati — Obbligo di motivazione**»]

(2018/C 032/28)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, QC)